



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO**
(del 29 settembre 2025)

Il Municipio di Manno,
richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 539 del 29 settembre 2025, stabilisce:

Art. 1 Scopo

Il Municipio, nell'intento di agevolare gli abitanti dei quartieri che non possono disporre di posti auto privati, concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, che permettono l'uso senza limitazione di tempo dei parcheggi pubblici indicati nell'allegato.

Art. 2 Autorizzazioni

¹Il Municipio può concedere autorizzazioni speciali che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei posteggi pubblici in favore di:

- a) persone domiciliate o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido nel Comune di Manno;
- b) lavoratori il cui posto di lavoro è ubicato all'interno della zona residenziale (Nucleo e R2);
- c) altri interessati, quando particolari circostanze lo giustificano (autorizzazione temporanea per brevi periodi);

²Il Municipio può concedere autorizzazioni speciali che permettono l'uso senza limitazione durante il sabato e nei giorni festivi nei parchetti pubblici in favore di persone domiciliate o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido nel Comune di Manno.

Art. 3 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree di posteggio comunali, senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato parcheggio, ma permette l'usufrutto degli stalli liberi.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per la zona per la quale è stata rilasciata.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 5 Definizione delle zone

Le zone a cui le autorizzazioni fanno riferimento sono definite nella planimetria dell'allegato 1.

Art. 6 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il numero di targa del veicolo ed il suo periodo di validità. Un contrassegno può riportare più numeri di targa di veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

³Il contrassegno è valevole unicamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato.

Art. 7 Tassa

¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione che permette l'uso senza limitazioni nel tempo è fissata in fr. 240.00 annui per tutte le aree previste.

²La stessa è da pagare anticipatamente per l'intero periodo.

³Nel caso di richiesta di autorizzazione durante l'anno, la tassa può essere ridotta proporzionalmente, sulla base dei mesi di utilizzo, ritenuto il pagamento minimo di fr. 60.00.

⁴Nel caso di rinuncia all'autorizzazione, si può procedere al rimborso proporzionale della tassa, sulla base dei mesi di mancato utilizzo, su esplicita richiesta dell'interessato e previa riconsegna del contrassegno.

⁵La tassa per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per brevi periodi ammonta a fr. 20.00 alla settimana o frazione.

⁶L'autorizzazione per l'uso senza limitazione il sabato e nei giorni festivi è concessa a titolo gratuito.

Art. 8 Procedura

¹L'interessato deve inoltrare la richiesta al Municipio, tramite l'apposito formulario, corredato dalla copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

²L'autorizzazione (contrassegno) viene consegnata previo pagamento della relativa tassa.

³Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente a richiesta del beneficiario.

Art. 9 Revoca

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 10 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni di cui all'art. 9 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nei parcheggi pubblici sono punite dagli Organi di Polizia a norma della Legge sulla circolazione stradale.

²Alle infrazioni alla presente Ordinanza si applica la procedura di contravvenzione in conformità degli artt. 145 e seguenti LOC.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 12 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio del 17 dicembre 2014.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 giorni a partire dal 6 ottobre 2025.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Il Sindaco

Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli

Allegato 1 - Parcheggi per i quali vale l'autorizzazione

